

LE SANZIONI TRIBUTARIE: ACCISA PRODOTTI ENERGETICI

01. NOZIONE

L'accisa è un'imposizione indiretta **sulla produzione** o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette, dal 1° gennaio 2014 nell'articolo si sono aggiunti i prodotti succedanei del fumo.

In Italia, è stato promulgato il **Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative** mediante il **Decreto Legislativo (D.Lgs) 26 ottobre 1995**, n. 504, pubblicato sulla GU n.279 del 29-11-1995 ed entrato in vigore il 14 dicembre 1995.

Ovviamente il D.Lgs è stato più volte oggetto di modifiche soprattutto allo scopo di ritoccare la misura delle accise ivi previste.

In ogni caso il D.Lgs. consta di ben 68 articoli, dell'Allegato I e della Tabella A, le sanzioni delle quali ci occupiamo sono contenute **negli articoli da 40 a 51 del predetto decreto**.

02. LE SANZIONI PRODOTTI ENERGETICI

L'art. 40 del D.Lgs 504/1995 è intitolato **Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti** ed è **in vigore dal 01/04/2010**.

In merito il comma 1 prevede che è punito con **la reclusione da sei mesi a tre anni** e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, **non inferiore in ogni caso a 7746 euro**, chiunque:

a)	fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b)	sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
c)	destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d)	effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assoluta sui singoli componenti;
e)	rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f)	detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g)	detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

La multa è commisurata, **per le violazioni di cui alle lettere a) e d)** oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, **per le violazioni di cui alla lettera e)**, oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, **non inferiore in ogni caso a 516 euro.**

Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità dei prodotti energetici è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.